



**SINDACATO AUTONOMO
BANCARI LECCO**

OTTOBRE 2008





Sommario

Un autunno denso di incognite e... di lavoro	2
Trasferta. Come, quando e quanto	3
Pensioni di anzianità e di vecchiaia	4
Come viaggiare più leggeri	6
L'assegno per il nucleo familiare	8
Pensioni e redditi da lavoro: abolizione del divieto di cumulo	10
Case vacanza in Val di Fassa	11

Anno 16 - N. 1 - Ottobre 2008

Redazione:

Lecco - Viale Dante, 14
Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10
E-mail: sab.lc@fabi.it

Impaginazione e stampa:

GraficheCola - Lecco
www.grafichecola.it

La rivista è stampata su carta ecologica

I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte

Foto di copertina:

Val di Fassa - Torri del Vajolet
e rifugio Re Alberto
Foto di **Luca Dell'Oro**

Un autunno denso di incognite e... di lavoro

Enrico Gavarini - Segretario Generale FABl

L'inflazione, purtroppo, ha sfiorato ogni pessimistica previsione, tanto da rendere oltremodo difficile la vita a molte famiglie. Il contenimento dei salari e delle retribuzioni, entro i limiti previsti dagli indici ISTAT, non è servito da calmiera, dimostrando così la fragilità delle teorie di Confindustria e degli economisti suoi amici. Lo dimostrano i dati obiettivi: infatti in paesi dove le retribuzioni sono bassissime (Argentina) l'inflazione viaggia al 30%, mentre in altri, dove le retribuzioni sono alte (Giappone), si assesta intorno a pochi punti percentuali.

L'incremento dei prezzi dei beni al consumo, spesso ingiustificati, nonché dell'energia e dei servizi in genere, è stata l'onda che ha colpevolmente travolto ogni diga. Chi ha finito per pagare il prezzo più alto di questa situazione sono state ovviamente le fasce più deboli ed in primis i lavoratori dipendenti ed i pensionati.

Inoltre se a questo trend negativo, si aggiunge la stagnazione economica, che ha colpito pressoché tutta l'Europa, non sfugge a nessuno la complessità del momento. Ma difficoltà, non è sinonimo di rinuncia.

Ora occorrono interventi pronti, interventi reali, anziché le solite parole vuote. In primis è necessaria una riforma dei contratti che renda reali i tempi fissati dalle contrattazioni. I livelli non devono ovviamente essere alternativi fra loro, ma integrarsi armonicamente. Adeguare le retribuzioni ai mutevoli andamenti del mercato, senza ritardi, è un impegno inderogabile.

Per quanto attiene più specificatamente il credito, vi è poi da segnalare come la crisi dei prodotti derivati, abbia, e per fortuna, toccato solo marginalmente il nostro sistema creditizio. Ma la situazione internazionale, con alcune banche, soprattutto in paesi anglosassoni, fallite o a rischio di fallimento, non ci può indurre a facili entusiasmi, seppure l'andamento di molte imprese creditizie italiane, resti ancora del tutto positivo.

Preoccupano infine le pressoché continue fusioni, e le vendite di sportelli, quasi una prassi consolidata, che comportano una serie infinita di problemi a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, problemi pratici e spesso psicologici, problemi che le aziende, per ora, non sembrano intenzionate o in grado di risolvere. Per rispondere in modo concreto a questa situazione, la FABl, che pone da sempre, al centro del suo operare la persona e la tutela della persona, ha già in fase di costituzione, uno sportello mobbing nazionale, ed avvierà a breve una serie di iniziative, sia nei confronti delle Banche, sia a livello legislativo, affinché anche in Italia si sviluppino percorsi virtuosi su questi argomenti, come peraltro accade in alcuni Paesi europei.

Trasferta

Come, quando e quanto

Quando spetta l'indennità di trasferta?

Se per motivi di lavoro ci si reca in luogo sito ad almeno 25 km dalla propria residenza e/o se la giornata lavorativa eccede le dieci ore, per un periodo non inferiore a 5 giornate nello stesso mese si ha diritto all'indennità (Rif. Art. 61 CCNL 08/12/2007)

Come si calcolano i 25 km e/o le 10 ore lavorative?

Se mi reco in una sola unità produttiva (diversa da quella abituale) si calcola la distanza dalla mia residenza a questo luogo di lavoro e si devono effettuare almeno 25 km. Se mi reco in più unità produttive durante la stessa giornata si calcola il totale dei chilometri effettuati da quando esco da casa a quando ne faccio ritorno ed in questo caso se si sono percorsi almeno 50 km complessivi ho tecnicamente superato il limite dei 25 ed ho diritto al compenso. Le dieci ore lavorative si calcolano dal momento in cui parto da casa sino all'ora del rientro alla medesima.

Dopo le 5 giornate/mese ci pagano tutto?

Se si è inquadrati nelle aree professionali, dopo il quinto giorno vengono riconosciute tutte le tra-

sferte (ovviamente anche i primi quattro giorni). Se si è quadri direttivi i primi quattro giorni non danno mai diritto all'indennità, ma se se ne fa richiesta, si percepisce il rimborso a piè di lista vale a dire: le spese effettivamente sostenute e documentate con un massimale non superiore alla stessa indennità. Ovviamente il rimborso del pranzo fa venir meno la corresponsione del buono pasto.

Diaria intera, due terzi, un terzo?

Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.

Se si ha diritto alla trasferta spetta il rimborso chilometrico?

Il rimborso chilometrico spetta ogni volta che per motivi di servizio ci si deve recare in luogo diverso da quello della abituale sede di lavoro

Se dalla mia unità produttiva durante la giornata mi chiedono di recarmi in altro luogo mi spetta qualcosa?

Il rimborso chilometrico sempre. Se la distanza dalla residenza è superiore ai 25 km e se per condizioni oggettive non consumo il pranzo o la cena nel comune in cui abitualmente lavoro, sono in trasferta

Come farsi riconoscere le trasferte?

Compilando correttamente il prospetto previsto dalla procedura indicando chilometri, orario di lavoro, motivazioni della missione

Missioni e diarie

Comuni	Misura	Quadri direttivi	3 area e 2 area liv. 3	2 area liv. 1 e 2	1 area
fino a 200.000 abitanti	INTERA	133,66	79,4	62,75	58,88
	DUE TERZI	89,11	52,93	41,83	39,25
	UN TERZO	44,55	26,47	20,92	19,63
da 200.001 a 500.000 abitanti	INTERA	147,03	87,34	69,02	64,76
	DUE TERZI	98,02	58,23	46,01	43,17
	UN TERZO	49,01	29,11	23,01	21,59
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	INTERA	160,4	95,29	75,3	70,65
	DUE TERZI	106,93	63,53	50,20	47,10
	UN TERZO	53,47	31,76	25,10	23,55
oltre 1.000.000 di abitanti	INTERA	173,76	103,22	81,57	76,53
	DUE TERZI	115,84	68,81	54,38	51,02
	UN TERZO	57,92	34,41	27,19	25,51

Pensioni di anzianità e di vecchiaia

Nuova disciplina dal 2008

La legge n° 247 del 24/12/2007 ha recepito i contenuti dell'Accordo del 23 luglio 2007 fra Governo e parti sociali, apportando significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione.

A partire dal 2008 le modifiche riguardano i requisiti sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia.

Sono invece **salvaguardati** i diritti dei lavoratori che hanno maturato i **requisiti al 31 dicembre 2007**.

Pensione di anzianità

Fermo restando il **requisito minimo dei 35 anni di contribuzione**, le nuove norme stabiliscono un progressivo aumento dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità.

Per il periodo che va **dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009**, sono necessari:

- ➔ 35 anni di contribuzione + 58 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- ➔ 35 anni di contribuzione + 59 anni di età per i lavoratori autonomi.

Dal 1° luglio 2009 entrerà in vigore il meccanismo delle cosiddette "quote", come indicato nelle tabelle:

Lavoratori dipendenti

Periodo di maturazione dei requisiti	"Quota" Contributi + età
01/07/2009 – 31/12/2010	95 = 35+60 – 36+59
01/01/2011 – 31/12/2012	96 = 35+61 – 36+60
Dal 01/01/2013	97 = 35+62 – 36+61

Lavoratori autonomi

Periodo di maturazione dei requisiti	"Quota" Contributi + età
01/07/2009 – 31/12/2010	96 = 35+61 – 36+60
01/01/2011 – 31/12/2012	97 = 35+62 – 36+61
Dal 01/01/2013	98 = 35+63 – 36+62

La legge 247/2007 ha modificato anche le **finestre di uscita** per le pensioni di anzianità.

Lavoratori dipendenti

In base alla "quota"

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
30 giugno	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno *
30 giugno	1° ottobre stesso anno **
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

* con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

** con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

Lavoratori autonomi

In base alla "quota"

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
30 giugno	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia dal 2008 vengono introdotte 4 finestre di uscita.

Lavoratori dipendenti

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Lavoratori autonomi

Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo



www.flickr.com

centro servizi fbfi

L'attività del nostro sindacato al fianco di lavoratori e pensionati

Il servizio ISEE - ISEEU

Il Caaf Fabi di Lecco è autorizzato al rilascio dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per accedere a prestazioni assistenziali legate al reddito e ai servizi sociali agevolati e di pubblica utilità (se previsti dall'Autorità pubblica competente). Quali: calcolo della seconda rata tasse universitarie, prestazioni scolastiche, borse di studio, asili nido e altri sostegni per l'infanzia, mense scolastiche, trasporto scolastico, centri estivi, servizi socio sanitari domiciliari, agevolazione sui servizi telefono-luce-gas, affitti, assegno per il nucleo familiare con tre figli, assegno di maternità.

Per la richiesta del servizio è consigliabile telefonare alla nostra impiegata Teresa al mattino dalle 9.00 alle 13.00.

Il servizio è totalmente gratuito



Come viaggiare più leggeri

Tutte le istruzioni su come ottenere la detrazione del 19% per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici

Buone notizie per chi utilizza bus e metro. Con la circolare n. 19/E del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su come ottenere la detrazione Irpef del 19%, introdotta dalla Finanziaria, per le spese effettuate nel corso del 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale. L'importo detraibile può raggiungere un massimo di 250 euro (garantendo una riduzione dell'imposta lorda fino a 47,50 euro), comprensivo sia delle spese effettuate per sé che per gli eventuali familiari a carico. La detrazione non spetta se le stesse spese sono deducibili, perché inerenti, dai singoli redditi (ad esempio reddito d'impresa o di lavoro autonomo) che concorrono a formare quello complessivo.

Chi può usufruirne e per quali spese

Possono usufruire dell'agevolazione lavoratori, studenti e pensionati, pendolari e non, e più in generale, coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico per i propri spostamenti.

Possono essere detratte le spese per abbonamenti a qualsiasi servizio di trasporto pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato (bus, treni, eccetera) che sia organizzato con orari, percorsi, tariffe e frequenze stabilite. Il trasporto può svolgersi sia a livello locale, che all'interno di una singola regione che attraversare più regioni.

La circolare specifica cosa si intende per abbonamento: "titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato".

Rimangono fuori, quindi, dall'agevolazione, le spese per titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiori alle 24 ore, e le carte



integrate, spesso utilizzate dai turisti, che includono anche ingressi a musei e altre istituzioni culturali.

Vale rigorosamente, inoltre, il principio di cassa: la detrazione, quindi, è valida solo per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio, abbonamento annuale che parte dal 1° marzo 2008 e scade il 28 febbraio 2009). Essa, inoltre, è possibile solo entro i limiti di capienza delle imposte dovute. Nel caso di incapienza, non si può usufruire dell'agevolazione per l'anno successivo.

Documentazione necessaria

Ecco i documenti necessari che il contribuente deve possedere al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza di Caf o intermediari abilitati, o che deve esibire su richiesta dell'ufficio competente.

Prima di tutto, ovviamente, il titolo di trasporto che, in assenza di fattura, ha la funzione di scontrino fiscale e che deve contenere le seguenti informazioni:

1. ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
2. descrizione delle caratteristiche del trasporto

3. ammontare dei corrispettivi dovuti
4. numero progressivo
5. data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

La descrizione delle caratteristiche del trasporto e l'ammontare dei corrispettivi dovuti possono essere indicati anche attraverso un codice alfanumerico, in base a un sistema di codificazione che deve essere comunicato dal gestore del servizio all'ufficio delle Entrate competente, riportato sul biglietto di trasporto e pubblicizzato, anche tramite modalità telematiche.

Il titolo di viaggio deve contenere, inoltre, la durata dell'abbonamento, la spesa sostenuta e il nome del titolare. E' necessario conservare anche la fattura (o altra documentazione) che attesti la data di pagamento. In caso contrario, vale, come indicazione del giorno in cui è stata sostenuta la spesa, la data di inizio di validità dell'abbonamento. Se il titolo di viaggio ha un formato elettronico (ad esempio, le tessere magnetiche) occorre disporre di una documentazione aggiuntiva contenente le informazioni necessarie sopra indicate. Se il documento di trasporto, invece, non è nominativo, deve essere accompagnato da un'autocertificazione effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si certifica che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un familiare a carico.



www.flickr.com

L'assegno per il nucleo familiare

È una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.

A CHI SPETTA

- Ai lavoratori dipendenti in attività;
- ai disoccupati indennizzati;
- ai lavoratori cassintegrati;
- ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai lavoratori richiamati alle armi;
- ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- alle persone assistite per tubercolosi;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.

I REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.

Quali redditi si considerano: ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano:

- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;

- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%: l'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenni o maggiorenne inabile.

FAMIGLIE NUMEROSE

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26

anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo. I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.inps.it nella sezione "moduli".

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

CHI PAGA L'ASSEGNO

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Ai lavoratori: ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

Ai pensionati: ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.

L'ASSEGNO AL CONIUGE

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto www.inps.it. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a

sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno per il nucleo familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

ASSEGNO DI SOSTEGNO

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".

Per le domande relative al 2008, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

LIMITI DI REDDITO ANNUO

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

TABELLE

Le tabelle sono reperibili sul sito www.inps.it o sul nostro sito www.fabilecco.it. Ricordiamo che la tabella 11 è quella di uso più ricorrente (Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili). Per gli altri casi bisogna consultare le altre tabelle reperibili sempre nei siti internet sopra citati.



Pensioni e redditi da lavoro: abolizione del divieto di cumulo

A cura
del Coordinamento
Nazionale Fabi
pensionati
ed esodati

Con le nuove norme varate dal Governo nell'ambito della manovra economica delle scorse settimane, **dal 1° gennaio 2009 sarà abolito il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.**

I beneficiari saranno sia i pensionati vecchi che quelli nuovi con trattamenti di anzianità (soggetti oggi a trattenuta) e coloro che hanno pensioni liquidate con il sistema contributivo.

Il divieto di cumulo resta invece in vigore per le pensioni di invalidità e di reversibilità nel caso in cui i redditi superino determinati limiti: in questo caso continueranno ad essere applicate le restrizioni previste dalla legge n° 335/1995 (Riforma Dini).

Pensioni retributive

Per le pensioni di vecchiaia non è prevista alcuna novità in merito in quanto sono totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro dal 1° gennaio 2001.

Cambia tutto, invece, per le pensioni di anzianità. Finora evitavano il divieto di cumulo soltanto coloro che avevano acquisito il diritto alla pensione con:

- 40 anni di contributi
- 37 anni di contribuzione e 58 anni di età.

In caso contrario la trattenuta per l'incumulabilità con i redditi da lavoro andava così operata:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| • redditi da lavoro autonomo | → | trattenuta parziale della pensione |
| • redditi da lavoro dipendente | → | trattenuta totale della pensione |

Dal 1° gennaio 2009, invece, anche i pensionati che non potevano cumulare, potranno percepire interamente sia la pensione che i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Pensioni contributive

Dal 1° gennaio 2009 saranno liberate dalla trattenuta per divieto di cumulo anche le pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia.

Con le nuove norme le pensioni contributive - vecchie e nuove - diventano interamente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro, se acquisite con 40 anni di contributi o al compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).



Case vacanza in Val di Fassa

Settembre, ottobre, novembre 2008

(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)

**SPECIALE
WEEK-END**
per prenotare telefona
0341.363174

70 euro
tutto compreso
dal venerdì sera
al lunedì mattina

Il Centro Servizi FABl è lieto di offrire ai propri associati e loro familiari un **appartamento a prezzi molto competitivi per passare un fine settimana diverso** in questo periodo di mezza stagione.

Il prezzo tutto compreso è davvero eccezionale e vale la pena approfittarne subito.

L'appartamento potrà essere occupato dal venerdì sera e deve essere lasciato entro il lunedì mattina successivo.

L'appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, ecc.).

L'appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da **tre locali più servizi, sei posti letto** e precisamente da: **soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, eventualmente nel soggiorno c'è un divano letto singolo. L'appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.**

Nell'appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.

Pulizia finale obbligatoria

35 € da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell'associato).

DATE WEEK-END

26-27-28 settembre 2008

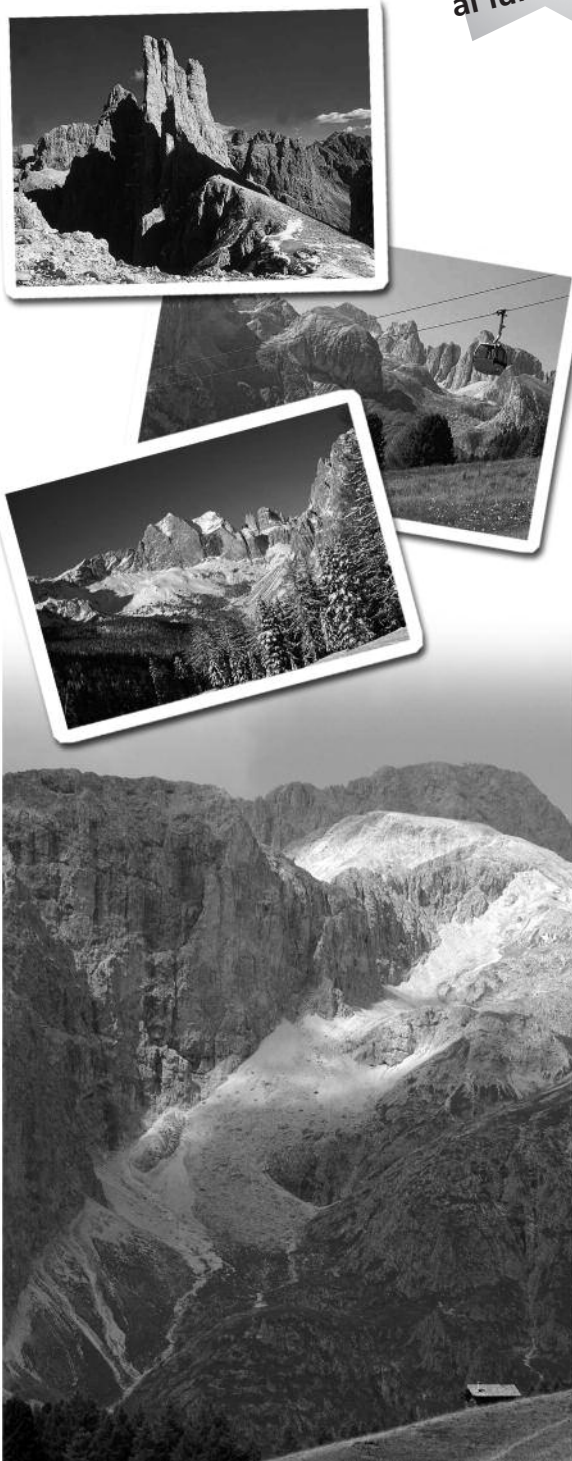
3-4-5 ottobre 2008

10-11-12 ottobre 2008

17-18-19 ottobre 2008

24-25-26 ottobre 2008

31 ottobre, 1-2 novembre 2008



fabi

caaf.fabi

*Perché pagare
per il modello 730?*

L'iscritto Fabi ha diritto a

**quattro
730 GRATIS**



Per maggiori informazioni consulta il nostro sito internet
o telefona alla Segreteria Provinciale al n. 0341.363174